

CONTRATTO DI COMODATO D'USO

Fra la sottoscritta avv. Arianna Vallone, nella qualità di Responsabile del Servizio AA.GG. del Comune di Venafro, comodante

E

Sig. A. A., nato a xxxx . () il xxxxx, residente in xxxx () alla Via xxxxxxxx nella sua espressa qualità di legale rappresentante p.t. della soc. Happy Travel Lines Srl con sede in xxxxxx (IS), P. IVA xxxxxxxxxx, comodatario

PREMESSO

- che con determina del Responsabile del Servizio AA.GG. Rus n. _____ del _____ è stato determinato di continuare il servizio di trasporto scolastico con la società Happy Travel Lines s.r.l. dal giorno 15/09/2021 fino al giorno 31/12/2021 così articolato:

- dal 15/09/2021 al 15/10/2021 corrispondenti ai giorni di sospensione dovuti a forze di causa maggiore (emergenza COVID-19) ai sensi dell'art. 107 del D.Lsg. n.50/2016 e dal giorno 16/10/2021 al 31/12/2021, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) della Legge 120/2020 così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, corrispondenti al tempo tecnico stimato, al fine di poter procedere all'affidamento del servizio;
- che il servizio in parola, dovrà essere svolto agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui alla determina n. 275 del 09.09.2020, e che pertanto, si rende necessario e opportuno sottoscrivere apposito atto per il comodato d'uso degli automezzi di proprietà comunale per il periodo che va dal 15/09/2021 al 31/12/2021;

Tanto premesso, fra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 –

Il Comune di Venafro, come sopra rappresentato, (d'ora in poi chiamato comodante) consegna alla soc. Happy Travel Lines Snc che per mezzo del suo legale rappresentante p.t. come sopra costituito (d'ora in poi chiamato comodatario) accetta, perché se ne serva per l'uso consentito per destinazione, i seguenti beni: Scuolabus Tg. FE 227 TN, posti a sedere n. 27.

Art. 2 –

Il comodatario si servirà dei bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo: trasporto scolastico ad uso esclusivo del Comune di Venafro, impegnandosi a non destinare i beni a scopi differenti.

Art. 3 –

La durata del presente contratto è a tempo determinato con decorrenza, complessivamente, dal 15/09/2021 al 31/12/2021.

Art. 4 –

Il presente contratto avrà scadenza il 31/12/2021. Alla scadenza del termine convenuto il comodatario è obbligato a restituire lo scuolabus oggetto del presente contratto. Se però durante il termine convenuto sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante questi può esigerne la restituzione immediata senza che il comodatario possa accampare pretese di sorta. Inoltre dopo l'effettuazione del servizio di trasporto scolastico giornaliero, il comodante può richiedere l'utilizzo dei beni in parola senza che il comodatario possa opporvisi o porre eccezioni di sorta.

Art. 5 -

Il comodatario è tenuto a custodire e conservare i beni ricevuti con la massima diligenza e non può concedere a terzi il godimento degli stessi, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

Art. 6 –

Il comodatario è costituito custode degli automezzi oggetto del presente contratto e si assume ogni responsabilità per eventuali danni causati ai veicoli; si assume inoltre ogni responsabilità in merito alla guida degli scuolabus che dovrà essere effettuata solo da chi è abilitato alla stessa a norma di legge e garantisce che non venga effettuato alcun trasporto difforme al numero dei trasportati indicati sulle carte di circolazione. Infine si assume in proprio ogni responsabilità nei confronti delle persone trasportate, impegnandosi al puntuale rispetto di tutte le norme di legge necessarie e di buon senso. Particolare attenzione dovrà essere riservata al numero degli accompagnatori necessario per il trasporto dei minori.

Art. 7 –

Rimangono a carico del comodatario tutte le spese relative alla manutenzione e gestione dei beni oggetto del presente contratto di comodato, a titolo esemplificativo e non esaustivo sono a carico dello stesso le spese di carburante, del cambio di pneumatici, manutenzione ordinaria, batterie, etc.; restano a carico del comodante le spese relative all'assicurazione ed alla tassa di possesso.

Art. 8 –

Sono altresì a carico del comodatario le spese dovute ad eventuali sanzioni che le Forze dell'Ordine dovessero notificare al Comune di Venafro. Se la sanzione comporta il decurtamento di uno o più punti dalla patente, il comodatario si impegna a comunicare prontamente alle Forze dell'Ordine il nominativo del soggetto che era alla guida del veicolo per il quale è stata elevata la sanzione.

Art. 9 –

Il comodatario si impegna a restituire i beni ricevuti in comodato, in perfetto stato.

Art. 10 –

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, sono a carico del comodatario.

Art. 11 –

Per tutto quanto non espressamente previsto le parti fanno rinvio alle vigenti disposizioni di legge.

Letto, approvato e confermato.

Il Comodante

Avv. Arianna Vallone
Responsabile Settore Affari Generali

Il Comodatario

A.A.
Legale rappresentante "Happy Travel S.r.l."